SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì 24 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. **1017.**

Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, riguardante la costituzione dei suddetti istituti;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, avente ad oggetto: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge summenzionata, il quale ha demandato ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 del già menzionato decreto legislativo n. 804/1947;

Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione legislativa;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono costituiti quali persone giuridiche di diritto privato e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di patrocinio e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 2.

Le confederazioni nazionali dei lavoratori o le associazioni nazionali dei lavoratori non confederate possono promuovere, singolarmente od in forma associata, la costituzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, purché ricorrano le seguenti condizioni:

1) siano costituite ed operanti da almeno cinque anni;

2) abbiano sedi proprie operanti, sul territorio nazionale, in almeno due terzi delle regioni ed in almeno la metà delle province;

3) annoverino tra i propri iscritti, in misura prevalente, lavoratori, dipendenti e/o autonomi, in attività di servizio;

4) siano previste nei loro statuti finalità assistenziali;

5) dimostrino di essere in grado di provvedere continuativamente e con mezzi adeguati alla gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Per le confederazioni o le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano si prescinde dalla condizione di cui al n. 2) del comma precedente.

Art. 3.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere riconosciuti solo ove in possesso dei seguenti requisiti:

1) la richiesta di costituzione sia avanzata da una confederazione o da una associazione di lavoratori per la quale ricorrano le condizioni di cui all'art. 2;

2) dimostrino di essere in grado, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento, di istituire sul territorio nazionale sedi proprie o di avvalersi di sedi del soggetto o dei soggetti promotori stabilmente finalizzate all'attività di patronato in almeno due terzi delle regioni e la metà delle province;

3) dimostrino di possedere i mezzi finanziari necessari per la costituzione ed il normale funzionamento.

Art. 4.

È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti di far pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la ducumentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà al controllo, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma precedente, della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla revoca del provvedimento di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale che risultino non avere tutti i requisiti di cui all'art. 3.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, altresì, nei confronti di quegli istituti che risultino avere tali requisiti, all'esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche ed all'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 5.

Nell'ipotesi in cui l'istituto di patronato e di assistenza sociale presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo economico e lo stesso non sia ripianato dal soggetto o dai soggetti promotori entro e non oltre il biennio successivo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 6.

Le convenzioni con cui le confederazioni nazionali dei lavoratori o le associazioni nazionali dei lavoratori non confederate si avvalgono, su tutto il territorio nazionale o per parte di esso, dei servizi di istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti sono inviate a mezzo di raccomandate, a cura degli istituti stessi ed entro e non oltre trenta giorni dalla data della loro stipulazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare le proprie eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data in cui le predette convenzioni risultano pervenute.

Alla stessa procedura sono soggette le modifiche o integrazioni alle predette convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1987
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 204

NOTE

Nota all'art. 1:

I primi tre commi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 (per il titolo si veda nelle premesse) così dispongono:

«L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 (per il titolo si veda nelle premesse) è il seguente:

«Art. 2. — Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.

La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.

Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

Nota all'art. 5:

Il terzo comma dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 (per il titolo si veda nelle premesse) prevede che: «Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore».

87G0123

LEGGE 14 febbraio 1987, n. **40**.

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio

di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata, nell'ambito delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. I criteri e le modalità da utilizzare per determinare l'entità dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Art. 3.

1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonché delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre presso le sedi centrali dei predetti enti.

Art. 4.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno 1986 — di cui 6 miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori — e in lire 9,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 18 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 18 *(Competenze dello Stato)*. — Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;

h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera *h)*;

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Art. 28. — È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un «Fondo per la mobilità della manodopera», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 27 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'art. 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art. 1223, lettera *b)*, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» da versare al «Fondo» di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (per il titolo v. nella nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 26 *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)*. — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3561):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 10 marzo 1986.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 3 aprile 1986, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XIII commissione il 30 aprile 1986; 7, 8 maggio 1986; 4, 5 giugno 1986; 17 settembre 1986 e approvato il 1° ottobre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1981):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 23 ottobre 1986, 5 novembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 10 dicembre 1986 (atto n. 1981/*A* - relatore: sen. CENGARLE).

Esaminato in aula e approvato il 3 febbraio 1987.

87G0113

LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41.

Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1908.

2. Essa è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.

2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.

3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale è equiparato al dottorato di ricerca.

4. Alle autorità accademiche della Scuola è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che l'equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

5. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea dell'Università di Pisa.

Art. 3.

1. Il governo della Scuola è affidato:

a) al direttore;

b) al consiglio direttivo.

Art. 4.

1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola stessa, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e può essere confermato.

2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

3. Il vice direttore della Scuola è nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.

4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 5.

1. Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore statali.

2. Il consiglio direttivo è così composto:

a) dal direttore;

b) dal vice direttore;

c) dal segretario amministrativo;

d) dai presidi delle due classi;

e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, anche in rappresentanza degli interessi originari, e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri;

f) da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola;

g) da due rappresentanti dei professori associati;

h) da un rappresentante dei ricercatori;

i) da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento;

l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;

m) da due rappresentanti del personale non docente.

3. I rappresentanti di cui alle lettere *f), g), h), i), l)* e *m)* del comma 2 vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie. In prima applicazione fanno parte del consiglio direttivo i presidi delle facoltà di ingegneria, medicina e chirurgia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche dell'Università di Pisa.

Art. 6.

1. La Scuola si articola in due classi, destinate ad accogliere gli studenti ed i perfezionandi nei corsi di laurea afferenti rispettivamente alle scienze sociali e alle scienze sperimentali e applicate, secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facoltà.

3. La composizione del consiglio di classe e le modalità per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo la normativa universitaria vigente per i consigli di facoltà.

4. Il preside dura in carica un triennio e può essere confermato.

Art. 7.

1. Il patrimonio della Scuola è costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari già appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.

2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni sulle università e sugli istituti di istruzione superiore statali.

2. Il mantenimento della Scuola è assicurato dai proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.

Art. 9.

1. Presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa è istituito, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

2. In prima applicazione della presente legge sono confermati nella carica di revisori dei conti gli attuali componenti il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore di studi e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117.

Art. 10.

1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto.

2. Lo statuto è proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno applicazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro emanazione.

Art. 11.

1. Alla Scuola è assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le università e gli istituti di istruzione superiore statali.

Art. 12.

1. Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e non docente della Scuola sono quelli già esistenti per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.

Art. 13.

1. Nella prima applicazione della presente legge, il consiglio direttivo della Scuola è costituito dai membri in carica del consiglio direttivo della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e dai membri in carica del consiglio di amministrazione del regio Conservatorio Sant'Anna.

Art. 14.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo presenta al Ministro della pubblica istruzione il nuovo statuto, da approvare ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Con l'approvazione dello statuto si provvede alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1:

— La legge n. 117/1967 concerne l'istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.

— Il R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.

— Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 98 del D.P.R. n. 371/1982 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria) è il seguente:

«Art. 98 *(Revisori dei conti).* — Presso l'Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, designato dal Presidente della Corte dei conti;

due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria, scelti in casi motivati anche tra personale collocato a riposo di specifiche capacità.

Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Con lo stesso decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori a carico dal bilancio universitario, da determinarsi sentito il Ministero del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati ai sensi del precedente art. 3, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; in particolare redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione rettorale, nonché relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

I regolamenti delle singole Università potranno prevedere l'obbligatorietà della presenza dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione».

Il titolo della legge n. 117/1967 è trascritto nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è il seguente:

«Art. 17. Ogni Università o Istituto superiore ha uno speciale statuto.

Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio d'amministrazione e le facoltà e scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto; per le Università o Istituti costituiti da una sola facoltà, dal consiglio di facoltà, udito il consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale [ora, udito il Consiglio universitario nazionale], e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità: esse pero non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3780):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 21 maggio 1986.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 17 settembre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione l'11 dicembre 1986 e approvato il 18 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2115):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 20 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 29 gennaio 1987.

87G0121

LEGGE 14 febbraio 1987, n. **42.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 5 maggio 1976, n. 257, sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli.

2. Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.

Art. 2.

1. All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

«Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.

Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente».

2. All'articolo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilità».

Art. 3.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;

b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;

c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.

I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *c*) e *d*) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione».

Art. 5.

1. L'articolo 10 è soppresso.

Art. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 12 è soppresso l'inciso: «, anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto,».

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1976, n. 257, saranno apportate le necessarie modifiche al vigente statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il titolo della legge n. 257/1976 è indicato nel titolo della presente legge.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 257/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. - *Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.*

Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale l'elenco delle discipline di cui al comma precedente.

Il corpo elettorale è costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore può votare non più di cinque nomi.

I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilità.

Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si applica il secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui ulteriori vacanze si verifichino prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.

Le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Università italiane, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 257/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni ai fini della necessaria approvazione.

Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 257/1976 era il seguente:

«Art. 10. — All'Istituto nazionale di alta matematica vengono assegnati per un quinquennio, prorogabile una sola volta, tre professori universitari di ruolo. I predetti professori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del comitato direttivo dell'Istituto, e conservano lo stesso stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari di ruolo anche per quanto attiene allo sviluppo della carriera.

I professori assegnati all'Istituto non possono continuare l'insegnamento nelle facoltà di provenienza, né avere incarichi di insegnamento presso università o istituti di istruzione universitaria.

I professori universitari di cui al primo comma sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano assegnati all'Istituto, salvo che non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla funzione esplicata presso l'Istituto nazionale di alta matematica, i predetti professori vengono riammessi, ove occorra, in ruolo, anche in soprannumero, nella sede già occupata».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 257/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — L'Istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che sarà stabilita dallo statuto di cui al successivo art. 13.

Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potrà perseguire i fini dell'Istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'art. 9.

La spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi è a carico del bilancio dell'Istituto».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 13 della legge n. 257/1976 è il seguente:

«Art. 13. — Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'ente.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1529):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 14 ottobre 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 13 novembre 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 15, 22 gennaio 1986 e approvato il 6 febbraio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3486):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 20 febbraio 1986, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VIII commissione il 20 novembre 1986 e approvato, con modificazioni, l'11 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1529-*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 20 gennaio 1987 con parere della commisione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 29 gennaio 1987.

87G0122

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 gennaio 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 3 aprile 1981 relativo alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzione e modelli industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la convenzione sul rilascio dei brevetti europei adottata a Monaco il 5 ottobre 1963 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, ed in particolare l'art. 4 che istituisce l'Ufficio europeo dei brevetti;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981 relativo alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 3 aprile 1981 che esonera dall'esame di abilitazione coloro che, dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio centrale brevetti;

Considerata l'opportunità di estendere il beneficio previsto dall'art. 7 agli esaminatori italiani dell'Ufficio europeo dei brevetti in relazione alla sostanziale identità di mansioni svolte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto ministeriale 3 aprile 1981 e sostituito dal seguente:

«Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio centrale brevetti, nonché i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti».

Roma, addì 13 gennaio 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A1409

DECRETO 3 febbraio 1987.

Contributo di vigilanza per l'anno 1986 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, operanti nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commerico e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 30 gennaio 1985 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli utenti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicarsi ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1985;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1986 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1987 dell'ISVAP di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 10 ottobre 1986 approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1986 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1985 al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Roma, addì 3 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A1436

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 maggio 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo a dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Salinello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985);

Ritenuto che sia al rigo 10 di pag. 62 che al rigo 41 di pag. 63 sia scritto per mero errore materiale «foglio n. *3;* particelle numeri 68 e 124» invece di «foglio n. *38;* particelle numeri 68 e 124» come indicato nella relazione di proposta inviata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1475 del 24 gennaio 1985;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 21 giugno 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985) sia al rigo 10 di pagina 62 che al rigo 41 di pag. 63 è così rettificato: le parole «foglio n. *3;* particelle numeri 68 e 124» sono sostituite con le parole «foglio n. *38;* particelle numeri 68 e 124».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 20 maggio 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

87A1402

DECRETO 20 novembre 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo a dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Salinello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985);

Ritenuto che al rigo 2, colonna 2, di pagina 62 sia stato trascritto, per mero errore materiale «foglio n. *1*» invece di «foglio n. *7*», come indicato nella relazione di proposta inviata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo con nota n. 1475 del 24 gennaio 1985;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 21 giugno 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985) al rigo 2, colonna 2, di pagina 62, è così rettificato: le parole «foglio n. *1*», sono sostituite con le parole «foglio n. *7*».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 20 novembre 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

87A1403

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 febbraio 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, recante: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci»;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Autorizzazioni relative all'accettazione di garanzie rilasciate da non residenti*). — I residenti possono accettare garanzie di qualsiasi tipo rilasciate in loro favore da non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

I residenti possono accettare garanzie di qualsiasi tipo rilasciate in loro favore da non residenti a fronte di obbligazioni tra residenti».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Autorizzazioni relative al rilascio di garanzie*). — Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a non residenti, per conto di residenti, garanzie personali ivi compreso l'avallo di effetti cambiari in adempimento di impegni assunti da residenti nei confronti di non residenti in dipendenza di operazioni autorizzate, nonché in dipendenza di operazioni per le quali la prestazione della garanzia sia espressamente prevista da regolamenti e decisioni comunitarie.

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a non residenti garanzie per il rimborso di facilitazioni di credito accordate da detti non residenti a stabili organizzazioni costituite all'estero da imprese residenti per la fornitura di merci e servizi ovvero a imprese non residenti nelle quali le imprese residenti abbiano una partecipazione maggioritaria.

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a residenti, per conto di non residenti, le garanzie personali se relative all'adempimento da parte di questi ultimi di impegni assunti in connessione ad operazioni con residenti autorizzate, nonché garanzie il cui rilascio sia prescritto da disposizioni di legge, a condizione che, in entrambi i casi, esistano controgaranzie di banche non residenti per lo stesso importo e nella medesima valuta in favore della banca garante.

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare garanzie personali in adempimento di impegni assunti da non residenti in dipendenza di operazioni con altri non residenti, a condizione che esistano controgaranzie di banche non residenti per lo stesso importo e nella medesima valuta.

Il rilascio da parte delle banche abilitate delle garanzie di cui ai precedenti due commi non è condizionato all'ottenimento delle controgaranzie qualora le garanzie stesse siano prestate dalle banche abilitate con imputazione alle linee di credito da esse accordate a non residenti ai sensi di quanto stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art. 8.

I soggetti residenti, diversi dalle banche abilitate, possono rilasciare le garanzie personali esclusivamente nei casi indicati nell'allegato *B* al presente decreto».

Art. 3.

Le disposizioni delle lettere *A* e *B* dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono modificate come segue:

«Art. 12 (*Termini di regolamento*). — La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti devono aver luogo come segue:

A) A fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi da residenti a non residenti, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera *D*) in materia di lavori italiani all'estero:

1) se in via posticipata:

a) nei rapporti con residenti in Paesi OCSE, qualunque sia la destinazione della merce, senza limiti temporali. Nel caso di dilazioni superiori a dodici mesi, il credito deve essere riscosso entro il termine iniziale o prorogato fissato contrattualmente;

b) nei rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE:

I) entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, per una quota non inferiore al 90% del prezzo complessivo, ed entro due anni dalla predetta data per l'eventuale saldo. Nel caso di dilazioni superiori a dodici mesi, il credito deve essere riscosso entro il termine niziale o prorogato fissato contrattualmente;

II) ovvero entro cinque anni dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, purché:

sussista l'impegno dell'operatore residente a farsi scontare pro soluto i relativi crediti da banca abilitata o istituto di credito speciale a ciò facoltizzato i quali abbiano ottenuto analogo impegno da istituto bancario od organismo finanziario estero per lo smobilizzo di detti crediti entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi; qualora i crediti siano rappresentati da effetti, l'operatore residente deve ottenere dall'estero impegno a scontare pro soluto, ai sensi della causale 129) dell'allegato *A* al presente decreto, entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, gli effetti rappresentativi del proprio credito;

le operazioni non siano soggette per motivi diversi da quelli inerenti i termini di regolamento a provvedimento degli organi valutari;

sia prevista una quota di pagamento in via anticipata e/o contestuale non inferiore al 15% del valore dell'intera operazione ed il tasso di interesse a carico del debitore non residente per le quote di debito regolabili in via posticipata sia conforme a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale, ovvero a quello vigente per operazioni della specie, ove sia richiesto il sostegno pubblico. Devono inoltre sussistere anche le altre condizioni previste dagli organi competenti per la concessione di detto sostegno.

Nelle esportazioni con regolamento posticipato per la decorrenza dei termini di regolamento, può farsi riferimento anche alla data di spedizione della merce;

2) se in via anticipata, entro i cinque anni che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi.

B) A fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti, salvo quanto disposto alla successiva lettera *C)* in materia di attività di intermediazione:

1) se in via posticipata:

a) nei rapporti con residenti in Paesi aderenti all'OCSE senza limiti temporali;

b) nei rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE entro cinque anni dalla data dell'importazione della merce o della prestazione dei servizi;

2) se in via anticipata:

a) entro i quattro mesi che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e, per una quota non superiore al 10% del prezzo complessivo, entro i dodici mesi che precedono la predetta data;

b) oltre i quattro mesi e fino a dodici mesi dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;

c) oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, nei rapporti con residenti in Paesi aderenti alla CEE o a questi assimilati, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi».

Art. 4.

L'art. 21 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è modificato come segue:

«Art. 21 *(Deroghe all'obbligo del deposito)*. — I residenti sono esonerati dall'obbligo di costituzione in deposito di cui all'art. 20 per:

a) i titoli azionari, obbligazionari ed i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento privi di valore a seguito di riforme monetarie, ovvero di provvedimenti adottati dalle autorità governative dello Stato in cui ha sede l'emittente dei titoli stessi;

b) i titoli azionari ed obbligazionari nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento esteri, il cui prezzo di acquisto, nel controvalore in lire, non superi, per ogni singolo proprietario, l'ammontare complessivo di L. 1.000.000;

c) i titoli azionari ed obbligazionari costituiti a cauzione di cariche amministrative oppure acquisiti da compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero secondo le disposizioni vigenti;

d) i titoli obbligazionari rilasciati da beneficiari esteri di crediti accordati da banche e da istituti di credito a medio termine con sede nel territorio della Repubblica.

Per le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* è altresì concessa deroga dall'obbligo della dichiarazione di cui agli articoli 18 e 19 del decreto».

Art. 5.

L'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 106 *(Delega di competenze autorizzatorie all'Ufficio italiano dei cambi)*. — L'Ufficio italiano dei cambi — oltre ai provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal presente decreto e dalle relative circolari di attuazione, nonché dal decreto ministeriale 18 luglio 1985 e da atti particolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero del tesoro — è delegato a rilasciare autorizzazioni valutarie in materia di:

1) regolamenti posticipati di esportazioni di merci o di prestazioni di servizi da parte di residenti, diversi dai lavori italiani all'estero, relativi a rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE, oltre diciotto mesi e fino a cinque anni dalla data dell'esportazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

2) regolamenti anticipati di importazioni di merci o di prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione, relativi a rapporti con residenti in Paesi OCSE, diversi dai Paesi CEE ed assimilati, oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

3) regolamenti anticipati relativi a lavori italiani all'estero o ad operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi entro i cinque anni che precedono la data di scadenza dell'obbligazione;

4) regolamento di operazioni di transito da parte di transitari occasionali oltre i centoventi giorni ed entro i trecentosessanta giorni dalla data in cui è stato effettuato l'esborso;

5) proroghe di impegni valutari relativi ad operazioni commerciali e operazioni invisibili correnti, purché le nuove scadenze rientrino nella competenza autorizzatoria dell'Ufficio italiano dei cambi e le operazioni non abbiano fin dall'inizio formato oggetto di provvedimento valutario da parte di organo valutario diverso dall'Ufficio;

6) regolamenti posticipati relativi a investimenti e disinvestimenti di capitali italiani all'estero, diversi dai prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;

7) regolamenti posticipati relativi ad investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia, diversi da quelli concernenti beni immobili e prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;

8) cessione, anche nell'ambito di plafond determinati dall'Ufficio medesimo, tra residenti di crediti scaduti verso non residenti relativi ad operazioni autorizzate;

9) regolamenti di merci acquistate in Italia ed ivi rivendute da parte di non residenti;

10) regolamenti per merce che non viene importata od esportata;

11) estrazione, anche nell'ambito di plafond determinati dall'Ufficio medesimo, delle merci introdotte nei depositi doganali ex art. 26 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 per destinarle ad usi diversi originariamente previsti;

12) costituzione in deposito di valori mobiliari o somme di pertinenza di non residenti presso le società residenti emittenti i valori stessi ovvero altri soggetti residenti diversi dalle banche abilitate, all'uopo delegati dai non residenti, nonché utilizzo delle predette attività o somme da parte dei delegati per pagamenti in Italia e per trasferimenti all'estero per conto dei mandanti;

13) trasferimenti del realizzo di beni di presunta pertinenza estera; rimborsi di prestiti assunti all'estero da cittadini italiani durante il periodo di residenza all'estero; pagamenti da parte di società che hanno trasferito la sede o l'oggetto sociale dall'estero in Italia, di debiti contratti con non residenti in data antecedente al trasferimento della sede o dell'oggetto sociale;

14) garanzie di qualsiasi tipo non autorizzate, ivi comprese le eventuali obbligazioni derivanti da lettere di patronage;

15) partecipazione di banche o società finanziarie a consorzi di garanzia ed a sindacati di collocamento di titoli azionari ed obbligazionari esteri;

16) partecipazione di banche e di società finanziarie al capitale sociale della SWIFT, di EUROCLEAR e di CEDEL e limitatamente alle società finanziarie, operazioni connesse a dette partecipazioni;

17) acquisto di titoli esteri non quotati destinati, nell'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del gruppo. Qualora la casa madre abbia natura di holding (o società ad essa assimilabile) la delega si intende riferita all'acquisto sia di titoli quotati che non quotati;

18) operazioni connesse a prestiti di residenti a non residenti poste in essere allo scopo di limitare per il mutuatario non residente i rischi di cambio e gli oneri finanziari;

19) regolarizzazione di investimenti esteri in Italia effettuati da non residenti con lire rivenienti da negoziazioni di valuta ad altro titolo;

20) conversione di crediti di non residenti verso residenti, diversi da quelli derivanti da prestiti, in partecipazione nelle imprese debitrici residenti;

21) conversione di crediti di residenti verso non residenti in partecipazione al capitale delle imprese debitrici non residenti;

22) deroghe all'obbligo del deposito vincolato infruttifero previsto nei precedenti articoli 15 e 16;

23) apertura presso banche abilitate di conti in valuta non di conto valutario a nome di residenti e relative proroghe;

24) regolamenti mediante compensazione valutaria;

25) estinzione anticipata di finanziamenti in valuta concessi ad operatori residenti;

26) svincolo di somme trattenute a residenti e non residenti a seguito di controlli doganali;

27) invio di assegni all'estero per l'incasso da parte di persone o case di spedizione incaricate da banche estere nell'interesse di banche residenti;

28) apertura di conti correnti postali all'estero;

29) operazioni di transito in perdita, effettuate da transitari occasionali aventi per oggetto merci considerate a dogana ai fini dell'esportazione ovvero contrassegnate da asterisco per le quali vige il sistema dell'autorizzazione automatica;

30) amministrazione fiduciaria da parte di società fiduciarie e commissionarie per conto di non residenti di investimenti esteri in Italia;

31) esborsi per l'acquisto e per lo sfruttamento di brevetti, disegni, modelli, marchi di fabbrica e invenzioni relativi alla produzione di beni all'estero;

32) esborsi per spese di pubblicità non liberalizzate;

33) esborsi per diritti di immagine non liberalizzati;

34) operazioni finanziarie all'estero su crediti di residenti verso non residenti e su titoli di credito in valuta a carico dell'estero derivanti da operazioni commerciali e prestazioni di servizi;

35) accensione di conti speciali in valuta in Italia o all'estero oltre i limiti consentiti a nome di imprese che eseguano lavori all'estero in via generale.

Accensione e proroga di conti speciali in valuta per depositi cauzionali».

Art. 6.

Nell'art. 108-*bis* del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è soppressa la lettera *b)* del primo comma.

Art. 7.

La causale 18 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 18	Esborsi
Contratti aventi per oggetto lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di beni immobili e delle relative pertinenze;	Sempreché relativi al regolamento di prestazioni effettuate da imprese non residenti nel territorio della Repubblica, ovvero relativi a subappalti affidati a non residenti da imprese residenti che eseguono lavori all'estero nei limiti e con le modalità prescritti nelle disposizioni di attuazione.
	Introiti
	Per i termini di regolamento valgono le disposizioni di cui alla lettera *D)* dell'art. 12 che si applicano anche al regolamento delle forniture di merci eventualmente esportate dall'Italia nell'ambito della commessa, nonché al regolamento dell'attività di studio e progettazioni (Engineering) connessa ai contratti onde trattasi. È consentito alle imprese residenti di trattenere in loco, onde far fronte alle spese connesse ai lavori loro commissionati, ovvero per il regolamento di eventuali subappalti, nella percentuale massima del 30% del valore complessivo delle commesse, disponibilità in valuta riconosciute dal committente non residente; tali disponibilità devono essere accreditate nei conti di cui all'art. 38 del decreto».

Art. 8.

La causale 33 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 33

Lavori diversi da quelli considerati nelle precedenti causali».

Art. 9.

La causale 42 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalle seguenti causali:

«Causale 42 *a)*

Diritti d'autore.

Causale 42 *b)*	Esborsi
Diritto all'immagine	Sempreché l'utilizzo dell'immagine sia connesso alla diffusione di beni e servizi nazionali.

Causale 42 *c)*

Diritti di traduzione».

Art. 10.

La causale 45 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 45

Acquisto e sfruttamento di brevetti, disegni, modelli, marchi di fabbrica, invenzioni, software e Know how, relativi alla produzione di beni in Italia».

Art. 11.

La causale 66 *a)* dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 66 *a)*

Rimborsi a seguito di scioglimento di contratti e per ripetizione di pagamenti indebiti».

Art. 12.

La causale 67 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 67)

Interessi di mora e risarcimento di danni».

Art. 13.

La causale 104 *a)* dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 104 *a)*

Acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero;	Per le holdings vale quanto stabilito nella precedente causale 101 lettere *c)* e *d)*.
1) quotati presso borse valori ufficiali estere o italiane;	
2) non quotati presso borse valori ufficiali;	Sempreché trattasi di titoli emessi o pagabili nei Paesi CEE ovvero di titoli obbligazionari emessi o garantiti da organismi governativi di Paesi OCSE anche se diversi dai Paesi CEE».

Art. 14.

La causale 104 *b)* dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 104 *b)*

1) Acquisto di quote di organismi di investimento collettivo di Paesi CEE trattate in borse valori ufficiali della CEE.	
2) Acquisto di quote di organismi di investimento collettivo di Paesi CEE non trattate in borse valori ufficiali della CEE.	Sempreché detti organismi rientrino tra quelli di cui alla direttiva CEE n. 85/611 ovvero abbiano per oggetto esclusivo l'investimento in valori mobiliari o in altri beni la cui acquisizione da parte di residenti sia consentita dalle disposizioni valutarie.
3) Acquisto di quote di fondi comuni di investimento autorizzati dal Mincomes ad operare in Italia».	

Art. 15.

La causale 106 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 106)

Prestiti non connessi ad esportazioni ed a prestazioni di servizi rese da residenti, concessi da soggetti diversi da quelli considerati alla causale 101 *b)*:	
i) a breve termine (fino ad un anno) e a medio termine (da un anno fino a cinque anni)	Esclusivamente a residenti in Paesi CEE e sempreché ricorrano le seguenti condizioni: — l'ammontare dei singoli prestiti non superi L. 250.000.000; — il mutuante non abbia concesso altro prestito dello stesso tipo che sommato a quello da erogare superi l'ammontare di L. 250.000.000; — il prestito sia garantito da fidejussione di primaria banca estera;
ii) a lungo termine	Sono disciplinati dalla causale 103)».

Art. 16.

La causale 114 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Causale 114)

Trasferimenti di disponibilità occorrenti per l'esecuzione all'estero, da parte di residenti, di prestazioni di servizi diversi dai lavori di cui alla causale 18). I trasferimenti devono essere commisurati alle effettive esigenze di spesa in loco delle imprese residenti e comunque non possono superare il limite di L. 100.000.000 per ogni contratto. Tali disponibilità devono essere accreditate nei conti di cui all'art. 38 del decreto.	Nei casi diversi il trasferimento è subordinato al previo esame della documentazione da parte dell'UIC».

Art. 17.

L'allegato *B* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *B*

Garanzie passive non bancarie

Le compagnie di assicurazione possono rilasciare in favore di non residenti e per conto di residenti le seguenti garanzie, sotto forma di polizze fidejussorie:

1) mantenimento dell'offerta, buona esecuzione della fornitura, rimborso delle somme anticipate dal committente non residente, nel caso di partecipazione di imprese residenti a gare indette all'estero per la fornitura di merci e/o servizi;

2) pagamenti di impegni facenti capo ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori) in conseguenza di fatti di mare per i quali le loro navi abbiano causato danni a navi estere o abbiano dovuto ricorrere all'assistenza di navi estere (urto, investimento, disincaglio e rimorchio);

3) pagamento di impegni facenti carico ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori) in conseguenza di sinistri marittimi intervenuti con nave estera, per i quali non sia ancora accertata la relativa responsabilità».

Art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Ministro: FORMICA

87A1398

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1986.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Viareggio 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1987 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Viareggio, manifestazione 1987, collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio, avrà inizio il 1° dicembre 1986 e si concluderà il 3 marzo 1987.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 3.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Viareggio il giorno 3 marzo 1987, alle ore 9, presso l'Hotel principe di Piemonte, via Catalani, 7, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 3 marzo 1987, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta di prima categoria, partecipanti ai corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo l'emissione del verdetto della giuria incaricata dal comitato organizzatore del carnevale di Viareggio di giudicare e classificare le costruzioni suddette.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria i biglietti abbinati seguiranno la classifica delle costruzioni in cartapesta, quale risulterà dal verdetto di cui sopra.

Qualora la classifica delle costruzioni non dovesse determinare un numero sufficiente di costruzioni, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle costruzioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle costruzioni di prima categoria eventualmente classificate.

Qualora i corsi mascherati non dovessero aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e dell'art. 1 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 1.000.000.000.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Viareggio, manifestazione 1987, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 25 febbraio 1987.

È data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato di direzione delle lotterie nazionali in Firenze per le ore 10 del giorno 1° marzo 1987.

Art. 9.

Il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo la dott.ssa Angiola Alberti, consigliere nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
FRACANZANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1987
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 153

87A1489

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 gennaio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di novantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Aosta;

Visto il decreto in data 15 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Aosta, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi era stata inserita una parrocchia in più, dispone la cancellazione dall'elenco stesso della parrocchia di cui al numero d'ordine 62;

Considerata la necessità di provvedere alle occorrenti rettifiche;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

L'inizio del testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1986, richiamato in narrativa, è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti novantatrè parrocchie costituite nella diocesi di Aosta, tutte in comuni della provincia di Aosta, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:».

Art. 2.

Nell'elenco delle parrocchie di cui al citato art. 1 è cancellata quella contraddistinta dal numero d'ordine 62, denominata parrocchia di S. Giuseppe, sita in Perloz, frazione Tour d'Hereraz.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1404

DECRETO 30 gennaio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantadue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Senigallia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Senigallia;

Rilevato come per un errore meramente materiale in detto decreto non siano state individuate esattamente le province in cui le parrocchie stesse hanno sede;

Considerata la necessità di provvedere alle occorrenti rettifiche;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

L'inizio del testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 dicembre 1986, richiamato in narrativa, è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Senigallia, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI ANCONA»

Art. 2.

Nell'elenco delle parrocchie di cui al citato art. 1, la dizione «provincia di Pesaro», riportata tra la parrocchia contraddistinta dal numero d'ordine 52 e quella contraddistinta dal numero d'ordine 53, è sostituita dalla dizione:

«PROVINCIA DI PESARO E URBINO»

Art. 3.

L'inizio del testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1986, richiamato in narrativa, è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sessantadue chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI ANCONA»

Art. 4.

Nell'elenco delle chiese parrocchiali estinte, di cui al citato art. 3, la dizione «provincia di Pesaro», riportata tra la chiesa parrocchiale contraddistinta dal numero d'ordine 57 e quella contraddistinta dal numero d'ordine 58, è sostituita dalla dizione:

«PROVINCIA DI PESARO E URBINO»

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1405

DECRETO 30 gennaio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoquattordici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trecentosedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Tortona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico, civilmente riconosciuto alle trecentoquattordici parrocchie costituite nella diocesi di Tortona;

Rilevato come per un errore meramente materiale nell'elenco di dette parrocchie sia stata omessa la indicazione della provincia cui appartengono le parrocchie di cui ai numeri d'ordine da 145 a 287;

Considerata la necessità di provvedere alla occorrente integrazione;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco delle parrocchie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1986, richiamato in narrativa, è inserita, tra la parrocchia contraddistinta dal numero d'ordine 144 e quella contraddistinta dal numero d'ordine 145, la indicazione:

«PROVINCIA DI PAVIA»

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1406

DECRETO 30 gennaio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 8 luglio 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di una chiesa parrocchiale, tutte della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Sabina e Poggio Mirteto;

Rilevato come per un errore materiale nell'art. 1 di detto decreto il numero delle parrocchie sia indicato in ottantuno mentre ne vengono poi elencate ottantadue;

Considerata la necessità di provvedere alla occorrente rettifica;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

L'inizio del testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 luglio 1986, richiamato in narrativa, è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ottantadue parrocchie costituite nella diocesi di Sabina e Poggio Mirteto, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:».

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1407

DECRETO 10 febbraio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantacinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Trani e Barletta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Trani e Barletta determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantacinque parrocchie costituite nelle diocesi di Trani e Barletta, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI BARI

1. Comune di Barletta, parrocchia di S. Agostino, sita in 70051, piazza Principe Umberto.

2. Comune di Barletta, parrocchia Basilica Santo Sepolcro, sita in 70051, corso Vittorio Emanuele, 1.

3. Comune di Barletta, parrocchia di S. Benedetto, sita in 70051, via R. Margherita.

4. Comune di Barletta, parrocchia Buon Pastore, sita in 70051, via Vitrani, 26.

5. Comune di Barletta, parrocchia di S. Andrea nella Cattedrale, sita in 70051, via Marino Bruno.

6. Comune di Barletta, parrocchia SS. Crocifisso, sita in 70051, via Patalini.

7. Comune di Barletta, parrocchia di Cuore Immacolato di Maria, sita in 70051, via Barberini.

8. Comune di Barletta, parrocchia di S. Filippo Neri, sita in 70051, via Mons. Dimiccoli.

9. Comune di Barletta, parrocchia di S. Giacomo Maggiore, sita in 70051, corso Vittorio Emanuele, 139/147.

10. Comune di Barletta, parrocchia di S. Lucia, sita in 70051, vicoletto S. Lucia.

11. Comune di Barletta, parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 70051, viale Marconi, 74.

12. Comune di Barletta, parrocchia di Maria SS. dello Sterpeto, sita in 70051, via Trani, 236.

13. Comune di Barletta, parrocchia di S. Maria della Vittoria, sita in 70051, via Cialdini, 70.

14. Comune di Barletta, parrocchia di S. Nicola, sita in 70051, via Canne, 195.

15. Comune di Barletta, parrocchia di S. Ruggero Vescovo di Canne, sita in 70051, Canne della Battaglia.

16. Comune di Barletta, parrocchia di Sacra Famiglia, sita in 70051, via Canosa, 143.

17. Comune di Barletta, parrocchia Santuario dell'Immacolata, sita in 70051, via Milano.

18. Comune di Barletta, parrocchia Spirito Santo, sita in 70051, via Boggiano.

19. Comune di Corato, parrocchia di S. Domenico, sita in 70033, via S. Domenico.

20. Comune di Corato, parrocchia di S. Francesco, sita in 70033, via Carmine.

21. Comune di Corato, parrocchia di S. Gerardo Maiella, sita in 70033, via Castel del Monte, 115.

22. Comune di Corato, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 70033, piazza S. Bolivar, 22.

23. Comune di Corato, parrocchia di S. Maria Greca, sita in 70033, corso Garibaldi, 55.

24. Comune di Corato, parrocchia Maria SS. Incoronata, sita in 70033, via Dante, 3.

25. Comune di Corato, parrocchia di Sacra Famiglia, sita in 70033, via Manerba, 1.

26. Comune di Corato, parrocchia di Sacro Cuore di Gesù, sita in 70033, viale Ombrone, 1.

27. Comune di Trani, parrocchia Santi Angeli Custodi, sita in 70059, via Papa Giovanni XXIII.

28. Comune di Trani, parrocchia di S. Giovanni in Cattedrale, sita in 70059, via Beltrani.

29. Comune di Trani, parrocchia di S. Chiara, sita in 70059, corso Regina Elena, 1.

30. Comune di Trani, parrocchia di S. Francesco, sita in 70059, piazza Libertà.

31. Comune di Trani, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 70059, via De Robertis.

32. Comune di Trani, parrocchia Madonna di Fatima, sita in 70059, via Can. Annibale di Francia.

33. Comune di Trani, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 70059, via Cappuccini, 11.

34. Comune di Trani, parrocchia di S. Maria del Pozzo, sita in 70059, via delle Crociate.

35. Comune di Trani, parrocchia Spirito Santo, sita in 70059, via Don Luigi Struzzo.

PROVINCIA DI FOGGIA

36. Comune di Margherita di Savoia, parrocchia di Maria SS. Addolorata, sita in 71044, via N. Ricco, 49.

37. Comune di Margherita di Savoia, parrocchia di Beata Maria Vergine Ausiliatrice, sita in 71044, via Garibaldi, 105.

38. Comune di Margherita di Savoia, parrocchia di SS. Salvatore, sita in 71044, corso Vittorio Emanuele, 83/C.

39. Comune di San Ferdinando di Puglia, parrocchia di Beata Maria SS. del Rosario, sita in 71046, via Nicotera, 2.

40. Comune di San Ferdinando di Puglia, parrocchia di Sacro Cuore di Gesù, sita in 71046, via S. Antonio.

41. Comune di San Ferdinando di Puglia, parrocchia di S. Ferdinando Re, sita in 71046, piazza Trieste, 1.

42. Comune di Trinitapoli, parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, sita in 71049, largo Loreto.

43. Comune di Trinitapoli, parrocchia Cristo Lavoratore, sita in 71049, viale Papa Giovanni XXIII, 31.

44. Comune di Trinitapoli, parrocchia Immacolata, sita in 71049, viale Vittorio Veneto.

45. Comune di Trinitapoli, parrocchia S. Stefano Protomartire, sita in 71049, piazza XXIV Maggio.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sedici chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI BARI

1. Comune di Barletta, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 70051, piazza Principe Umberto.

2. Comune di Barletta, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 70051, Barletta.

3. Comune di Barletta, chiesa parrocchiale Basilica del S. Sepolcro, sita in 70051, corso Vittorio Emanuele, 1.

4. Comune di Barletta, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, sita in 70051, corso Vittorio Emanuele, 139/147.

5. Comune di Barletta, chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, sita in 70051, via Canosa, 143.

6. Comune di Barletta, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, sita in 70051, via Boggiano.

7. Comune di Corato, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 70033, via S. Domenico.

8. Comune di Corato, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 70033, Corato, piazza Bolivar, 22.

9. Comune di Corato, chiesa parrocchiale di S. Maria Greca, sita in 70033, corso Garibaldi, 35.

10. Comune di Corato, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 70033, via Matrice, 3.

11. Comune di Corato, chiesa parrocchiale Sacra Famiglia, sita in 70033, via Manerba, 1.

12. Comune di Trani, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 70059, via Beltrani.

13. Comune di Trani, chiesa parrocchiale dei Santi Agnese e Paolo, sita in 70059, corso Regina Elena, 1.

14. Comune di Trani, chiesa parrocchiale di S. Francesco, sita in 70059, piazza Libertà.

15. Comune di Trani, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 70059, via De Robertis.

PROVINCIA DI FOGGIA

16. Comune di Margherita di Savoia, chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, sita in 71044, via N. Ricco, 49.

Art. 4.

Alle sedici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti quattro chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI BARI

1. Comune di Barletta, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 70051, Barletta, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea in cattedrale, sita in 70051, via Marino Bruno.

2. Comune di Corato, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 70033, via Matrice, 3, per l'intero patrimonio la parrocchia Maria SS. Incoronata, sita in 70033, via Dante, 3.

3. Comune di Trani, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 70059, via Beltrani, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni in cattedrale, sita in 70059, via Beltrani.

4. Comune di Trani, chiesa parrocchiale dei Santi Agnese e Paolo, sita in 70059, corso Regina Elena, 1, per l'intero patrimonio la parrocchia S. Chiara, sita in 70059, corso Regina Elena, 1;

— relativamente alle restanti dodici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1285

DECRETO 10 febbraio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Severino Marche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di San Severino Marche determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventuno parrocchie costituite nella diocesi di San Severino Marche, tutte in comuni della provincia di Macerata, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Apiro, parrocchia di S. Anna, sita in 62020 frazione Frontale, via Frontale, 1.

2. Comune di Poggio San Vicino, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 62020 Poggio San Vicino, via Leopardi, 19.

3. Comune di San Severino Marche, parrocchia di Santa Maria Annunziata, sita in 62020 frazione Aliforni, via Aliforni, 1.

4. Comune di San Severino Marche, parrocchia di San Pietro Apostolo, sita in 62027, frazione Biagi, via Biagi n. 1.

5. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 62020, frazione Castel S. Pietro, via C. S. Pietro, 1.

6. Comune di San Severino Marche, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 62027 frazione Cesolo, via Cesolo, n. 1.

7. Comune di San Severino Marche, parrocchia di San Giovanni Battista, sita in 62027 frazione Colleluce, via Colleluce, n. 1.

8. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Maria, sita in 62027 frazione Granali-Glorioso, via Granali, 1.

9. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 62020 frazione Isola, via Isola, n. 1.

10. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Maria Immacolata e S. Croce, sita in 62027 frazione Marciano, via Marciano, n. 1.

11. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Anna, sita in 62027 frazione Parolito, via Parolito, 1.

12. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Maria della Pietà, sita in 62027 frazione Pitino, via Pitino, 1.

13. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Raffaele Arcangelo, sita in 62027 frazione Rocchetta, via Rocchetta, 1.

14. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Agostino nella Cattedrale, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale S. Agostino, 1.

15. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Elena Imperatrice, sita in 62027 frazione S. Elena, via S. Elena, 1.

16. Comune di San Severino Marche, parrocchia di San Giuseppe, sita in 62027 San Severino Marche, piazza del Popolo.

17. Comune di San Severino Marche, parrocchia di San Lorenzo in Doliolo, sita in 62027 San Severino Marche, via Salimbeni.

18. Comune di San Severino Marche, parrocchia di San Severino Vescovo, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale Smeducci.

19. Comune di San Severino Marche, parrocchia di Santa Maria della Pieve, sita in 62027 San Severino Marche, via Settempeda.

20. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Apollinare, sita in 62020 frazione Serralta, via Serralta, 1.

21. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Maria Madre di Dio, sita in 62027 frazione Taccoli, via Taccoli, 1.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentuno chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Macerata:

1. Comune di Apiro, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 62020 frazione Frontale, via Frontale, 1.

2. Comune di Poggio San Vicino, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 62020 Poggio San Vicino, via Leopardi, 19.

3. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunziata, sita in 62020 frazione Aliforni, via Aliforni, 1.

4. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, sita in 62027, frazione Biagi, via Biagi n. 1.

5. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Giovanni a Porta Latina, sita in 62027, frazione Cagnore, via Cagnore, 1.

6. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 62020, frazione Castel S. Pietro, via C. S. Pietro, 1.

7. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in 62027 frazione Cesolo, via Cesolo, n. 1.

8. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Savino, sita in 62020 frazione Chigiano, via Chigiano, 1.

9. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, sita in 62027 frazione Colleluce, via Colleluce, 1.

10. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 62020 frazione Corsciano, via Corsciano, 1.

11. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 62020 frazione di Elcito, via Elcito, 1.

12. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 62027, frazione Gagliannovo, via Gagliannovo, 1.

13. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 62027, frazione Guglianvecchio, via Gaglianvecchio, 1.

14. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, sita in 62027 frazione Granali, via Granali, 1.

15. Comune di San Severino Marche, chiesa vicariale curata autonoma di S. Giorgio Martire, sita in 62020 frazione Isola, via Isola, 1.

16. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 62027 frazione Parolito, via Parolito, 1.

17. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 62027 frazione Patrignolo, via Patrignolo, 1.

18. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata e S. Croce, sita in 62027 frazione Marciano, via Marciano, 1.

19. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pietà, sita in 62027 frazione Pitino, via Pitino, 1.

20. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Raffaele Arcangelo, sita in 62027 frazione Rocchetta, via Rocchetta, 1.

21. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Agostino nella Cattedrale, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale S. Agostino, 1.

22. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Elena Imperatrice, sita in 62027 frazione S. Elena, via S. Elena, 1.

23. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sita in 62027 San Severino Marche, piazza del Popolo.

24. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Doliolo, sita in 62027 San Severino Marche, via Salimbeni.

25. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Severino al Monte, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale Smeducci.

26. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 62020 frazione Serralta, via Serralta, 1.

27. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 62027 frazione Serripola, via Serripola, 1.

28. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Lucia V. M., sita in 62027 frazione Serrone, via Serrone, 1.

29. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 62027 frazione Stigliano, via Stigliano, 1.

30. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Maria Madre di Dio, sita in 62027 frazione Taccoli, via Taccoli, 1.

31. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Paterniano, sita in 62020 frazione Ugliano, via Ugliano, 1.

Art. 4.

Alle trentuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti ventinove chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI MACERATA

1. Comune di Apiro, alla chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 62020 Frontale, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Frontale ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Anna, sita in comune di Apiro, frazione Frontale 62020, via Frontale, 1.

2. Comune di Poggio San Vicino, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 62020 Poggio S. Vicino, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 Poggio S. Vicino, via Leopardi, 19, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in Poggio S. Vicino 62020, via Leopardi, 19.

3. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata, sita in 62020 frazione Aliforni, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Aliforni, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in San Severino Marche, frazione Aliforni 62020, via Aliforni, 1.

4. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 62027 frazione Biagi, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Biagi, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in San Severino Marche, frazione Biagi 62027, via Biagi, 1.

5. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni a Porta Latina, sita in 62027 frazione Cagnore, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Cagnore, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Pietro Apostolo in Biagi, sita in San Severino Marche, frazione Biagi 62027, via Biagi, 1.

6. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 62020 Castel S. Pietro, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Castel S. Pietro, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Antonio Abate, sita in San Severino Marche, frazione Castel S. Pietro 62020, via C. S. Pietro, 1.

7. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 62027 Cesolo, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Cesolo, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in San Severino Marche, frazione Cesolo 62027, via Cesolo, 1.

8. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Savino, sita in 62020 Chigiano, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Chigiano, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Antonio Abate, sita in San Severino Marche, frazione Castel S. Pietro 62020, via Castel S. Pietro, 1.

9. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 62027 Colleluce, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Colleluce, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in San Severino Marche, frazione Colleluce 62027, via Colleluce, 1.

10. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 62020 Corsciano, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Corsciano, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in San Severino Marche, frazione Aliforni 62020, via Aliforni, 1

11. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 62020 Elcito, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Elcito, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Antonio Abate, sita in San Severino Marche, frazione Castel S. Pietro 62020, via C. S. Pietro, 1.

12. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 62027 Gagliannovo, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Gagliannovo, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in San Severino Marche, frazione Biagi 62027, via Biagi, 1.

13. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 62027 Gaglianvecchio, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Gaglianvecchio, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Immacolata e S. Croce, sita in San Severino Marche, frazione Marciano 62027, via Marciano, 1.

14. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 62027 Granalli, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Granali, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Maria , sita in San Severino Marche, frazione Granali 62027 via Granali, 1.

15. Comune di San Severino Marche, alla chiesa vicariale curata autonoma di S. Giorgio Martire, sita in 62020 Isola, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Isola, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in San Severino Marche, frazione Isola 62020, via Isola, 1

16. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 62027 Parolito, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 Parolito, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Anna, sita in San Severino Marche, frazione Parolito 62027, via Parolito, 1.

17. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 62027 Patrignolo, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 Patrignolo, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Elena Imperatrice, sita in San Severino Marche, frazione S. Elena 62027, via S. Elena, 1.

18. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata e S. Croce in Marciano, sita in 62027 frazione Marciano, 1, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Marciano, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Immacolata e S. Croce, sita in San Severino Marche, frazione Marciano 62027, via Marciano, 1.

19. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Pietà, sita in 62027 Pitino, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 Pitino, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria della Pietà, sita in San Severino Marche, frazione Pitino 62027, via Pitino, 1.

20. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Raffaele Arcangelo, sita in 62027 frazione Rocchetta, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 frazione Rocchetta, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Raffaele Arcangelo, sita in San Severino Marche, frazione Rocchetta 62027, via Rocchetta, 1.

21. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Agostino nella Cattedrale, sita in 62027 San Severino Marche, per quanto concerne la porzione di casa canonica nel complesso interparrocchiale, sita in 62027 San Severino Marche, viale Mazzini, 94, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Agostino nella Cattedrale, sita in San Severino Marche 62027, piazzale S. Agostino, 1.

22. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Elena Imperatrice, sita in 62027 S. Elena, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 S. Elena, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Elena Imperatrice, sita in San Severino Marche, frazione S. Elena 62027, via S. Elena, 1.

23. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di San Severino al Monte, sita in 62027 San Severino Marche, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 San Severino Marche, piazza Smeducci, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia San Severino Vescovo, sita in San Severino Marche 62027, piazzale Smeducci.

24. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 62020 Serralta, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 Serralta, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Apollinare, sita in San Severino Marche, frazione Serralta 62020, via Serralta, 1.

25. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 62027 Serripola, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 Serripola, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Agostino nella Cattedrale, in San Severino Marche 62027, piazzale S. Agostino, 1.

26. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Lucia V. e M., sita in 62027 Serrone, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 Serrone, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in San Severino Marche, frazione Biagi 62027, via Biagi, 1.

27. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 62027 Stigliano, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 Stigliano, 1, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in San Severino Marche, frazione Biagi, via Biagi, 1.

28. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Madre di Dio, sita in 62027 Taccoli, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62027 Taccoli, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Madre di Dio in San Severino Marche, frazione Taccoli 62027, via Taccoli, 1.

29. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Paterniano, sita in 62020 frazione Ugliano, per quanto concerne la casa canonica, sita in 62020 frazione Ugliano, ed il residuo patrimonio, succede la parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in San Severino Marche, frazione Aliforni 62020, via Aliforni, 1;

— relativamente alle restanti due chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1283

DECRETO 10 febbraio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentatre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sarsina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Sarsina determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trentatre parrocchie costituite nella diocesi di Sarsina, tutte in comuni della provincia di Forlì, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Sarsina, parrocchia della SS.ma Annunziata nella cattedrale di Sarsina, sita in 47027, via IV Novembre, 3.

2. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Gallicano in Pagno, sita in 47027 frazione Pagno, via Pagno

3. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in Ranchio, sita in 47020 frazione Ranchio, via Castello, 39.

4. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Anastasia in Rivoschio, sita in 47020 frazione Pieve di Rivoschio, via Rivoschio.

5. Comune di Sarsina, parrocchia della Madonna Pellegrina, sita in 47020 frazione Quarto, via Nazionale, 113.

6. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Martino-Monteriolo, sita in 47027 frazione S. Martino, via S. Martino.

7. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Egidio abate, sita in 47027 frazione Sorbano, via Nazionale.

8. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in Tezzo, sita in 47027 frazione Tezzo, via Tezzo.

9. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Fortunato in Turrito, sita in 47027 frazione Turrito, via Nazionale Turrito.

10. Comune di Sarsina, parrocchia di S. Maria Annunziata in Valbiano, sita in 47027 frazione Valbiano, via Valbiano.

11. Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di S. Marino dalmata in Saiaccio, sita in 47020 frazione Saiaccio, via Saiaccio.

12. Comune di Civitella di Romagna, parrocchia di S. Apollinare vescovo e martire, sita in 47012 frazione Civorio, via Civorio.

13. Comune di Civitella di Romagna, parrocchia di S. Maria Nuova in Giaggiolo, sita in 47012 frazione Giaggiolo, via Giaggiolo.

14. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Maria Nuova in Bacciolino, sita in 47020 frazione Bacciolino, via Romagna, 146.

15. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo apostoli in Cella, sita in 47020 frazione Cella, via Nazionale.

16. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di Ciola-Montesorbo, sita in 47020 frazione Ciola, via Ciola.

17. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Giacomo apostolo in Linaro, sita in 47020 frazione Linaro, via Borgo Linaro, 1.

18. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Lorenzo martire in Montecastello, sita in 47020, frazione Montecastello, piazza Libertà, 8.

19. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Maria Nuova, sita in 47025, via Giordano Bruno, 1.

20. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Stefano in Montejottone, sita in 47020 frazione Montejottone, via Montejottone, 1.

21. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Andrea apostolo in Piavola, sita in 47020 frazione Paivola, via Bora-Piavola.

22. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 47025, viale Roma.

23. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Andrea apostolo in Montesasso, sita in 47025 frazione Montesasso, via Montesasso.

24. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Romano, sita in 47020 frazione S. Romano, via S. Romano.

25. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di Serra-Tornano, sita in 47025 frazione Serra, via Serra.

26. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Leonardo in Taibo, sita in 47020 frazione Taibo, via Taibo.

27. Comune di Sogliano al Rubicone, parrocchia di S. Lorenzo martire in Montepetra, sita in 47020 frazione Montepetra.

28. Comune di Sogliano al Rubicone, parrocchia di S. Biagio vescovo e martire in Rontagnano, sita in 47030 frazione Rontagnano.

29. Comune di Verghereto, parrocchia di S. Maria Assunta in Balze, sita in 47020 frazione Balze, via Nuova, 10.

30. Comune di Verghereto, parrocchia di S. Michele Arcangelo in Verghereto, sita in 47028, via Casentinese, 17.

31. Comune di Verghereto, parrocchia di S. Maria in Trivio, sita in 47020 frazione Montecoronaro, via Montecoronaro.

32. Comune di Verghereto, parrocchia di S. Giovanni Battista alla Capanna, sita in 47020 frazione Capanne, via Capanna.

33. Comune di Verghereto, parrocchia di Corneto-Pereto, sita in 47020 frazione Pereto, via Pereto.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantuno chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Forlì:

1. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore in Montalto, sita in 47027 frazione Montalto.

2. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Paterniano in Campiano, sita in 47020 frazione Campiano.

3. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Massa Berciano, sita in 47020 frazione Massa.

4. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Casciano in Monteriolo, sita in 47027 frazione Monteriolo, via Monteriolo.

5. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Gallicano in Pagno, sita in 47027 frazione Pagno, via Pagno.

6. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Ranchio, sita in 47020 frazione Ranchio, via Castello, 39.

7. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Anastasia in Rivoschio, sita in 47020 frazione Pieve di Rivoschio, via Rivoschio.

8. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Biagio in Rullato, sita in 47020 frazione Rullato, via Rullato.

9. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Martino in Apozzo, sita in 47027 frazione S. Martino, via S. Martino.

10. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di Sant'Egidio in Sorbano, sita in 47027 frazione Sorbano, via Nazionale.

11. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Tezzo, sita in 47027 frazione Tezzo, via Tezzo.

12. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Fortunato in Turrito, sita in 47027 frazione Turrito, via Nazionale Turrito.

13. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Valbiano, in Valbiano, sita in 47027 frazione Valbiano, via Valbiano.

14. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Andrea in Careste, sita in 47021 frazione Careste, via Careste.

15. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Mamante in Ruscello, sita in 47021 frazione Ruscello.

16. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Marino dalmata in Saiaccio, sita in 47021 frazione Saiaccio.

17. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Maria in Cigno, sita in 47012 frazione Cigno.

18. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Apollinare V. M. in Civorio, sita in 47012 frazione Civorio, via Civorio.

19. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Maria Nuova in Giaggiolo, sita in 47012 frazione Giaggiolo.

20. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire in Petrella, sita in 47012 frazione Petrella.

21. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Vicinio in Seguno, sita in 47012 frazione Seguno.

22. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Maria Nuova in Bacciolino, sita in 47025 frazione Bacciolino, via Romagna, 146.

23. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo apostoli, sita in 47020 frazione Cella, via Nazionale.

24. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Colonnata, sita in 47025 frazione Colonnata, via Colonnata.

25. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Mamante in Falcino, sita in 47025 frazione Falcino.

26. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Linaro, sita in 47020 frazione Linaro, via Borgo Linaro, 1.

27. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Montecastello, sita in 47020 frazione Montecastello, piazza Libertà, 8.

28. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Maria Nuova in Mercato Saraceno, sita in 47025, via Giordano Bruno, 1.

29. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Montejottone, sita in 47025 frazione Montejottone, via Montejottone.

30. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Montesorbo, sita in 47025 frazione Montesorbo, via Montesorbo.

31. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Egidio abate in Musella, sita in 47025 frazione Musella, via Musella.

32. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire in Ciola, sita in 47020 frazione Ciola, via Ciola.

33. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Apollinare V.M. in Paderno, sita in 47025 frazione Paderno, via Paderno.

34. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo in Piavóla, sita in 47020 frazione Piavola, via Bora - Piavola.

35. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano in Mercato Saraceno, sita in 47025, viale Roma.

36. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo in Montesasso, sita in 47025 frazione Montesasso, via Montesasso.

37. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Romano, sita in 47020 frazione S. Romano, via S. Romano.

38. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Serra, sita in 47025 frazione Serra, via Serra.

39. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Leonardo in Taibo, sita in 47020 frazione Taibo, via Taibo.

40. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Ilario in Tornano, sita in 47025 frazione Tornano, via Tornano.

41. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista in Valleripa, sita in 47020 frazione Valleripa, via Valleripa Castagneto.

42. Comune di S. Sofia, chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista in Bucchio, sita in 47018, frazione Bucchio.

43. Comune di Sogliano al Rubicone, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. in Montepetra, sita in 47020 Montepetra.

44. Comune di Sogliano al Rubicone, chiesa parrocchiale di S. Biagio V. M. in Rontagnano, sita in 47030 frazione Rontagnano.

45. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Balze, sita in 47020 frazione Balze, via Nuova, 10.

46. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista alla Capanna, sita in 47028 frazione Capanne.

47. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Martino a Corneto, sita in 47020 frazione Corneto, via Corneto.

48. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. a Nasseto, sita in 47020 frazione Nasseto, via Nasseto.

49. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Maria in Trivio, sita in 47028 frazione Montecoronaro, via Montecoronaro.

50. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Sisto papa a Pereto, sita in 47020 frazione Pereto, via Pereto.

51. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo in Verghereto, sita in 47028, via Casentinese, 17.

Art. 4.

Alle cinquantuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti venti chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI FORLÌ

1. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore, sita in 47027 Montalto, via Montalto, per quanto concerne la chiesa parrocchiale, sita in 47027 Montalto, via Montalto, la parrocchia della SS.ma Annunziata nella cattedrale, sita in Sarsina 47027, via IV Novembre, 3.

2. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Casciano in Monteriolo, sita in 47027 Monteriolo, via Monteriolo, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47027 Monteriolo, via Monteriolo, la parrocchia di S. Martino V., sita in Sarsina, frazione S. Martino 47027, via S. Martino.

3. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Massa Berciano, sita in 47020 Massa, via Massa, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47020 Massa, via Massa la parrocchia della Madonna Pellegrina, sita in Sarsina, frazione Quarto 47020, via Nazionale, 113.

4. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Paterniano in Campiano, sita in 47020 Campiano, via Campiano, per quanto concerne la casa canonica in 47020 Campiano, via Campiano la parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in Ranchio, sita in Sarsina, frazione Ranchio, 47020, via Castello, 39.

5. Comune di Sarsina, chiesa parrocchiale di S. Biagio V.M. in Rullato, sita in 47020 Rullato, via Rullato, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47020 Rullato, via Rullato, la parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in Ranchio, sita in Sarsina, frazione Ranchio, 47020, via Castello, 39.

6. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo in Careste, sita in 47021 Careste, via Careste, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47021 Careste, via Careste, la parrocchia della SS.ma Annunziata nella Cattedrale, sita in Sarsina 47027, via IV Novembre 3.

7. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Mamante in Ruscello, sita in 47021 Ruscello, via Ruscello, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47021 Ruscello, via Ruscello, la parrocchia della SS.ma Annunziata in Valbiano, sita in Sarsina, frazione Valbiano, 47027, via Valbiano.

8. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista in Bucchio, sita in 47012 Bucchio, via Bucchio, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47012 Bucchio, via Bucchio, la parrocchia di S. Apollinare V.M. in Civorio, sita in Civitella di Romagna, frazione Civorio, via Civorio.

9. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire in Petrella, sita in 47012 Petrella, via Petrella, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47012 Petrella, via Petrella, la parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in Ranchio, sita in Sarsina, frazione Ranchio, via Castello, 39.

10. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Vicinio V. in Seguno, sita in 47012 Seguno, via Seguno, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47012 Seguno, via Seguno, la parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in Ranchio, sita in Sarsina, frazione Ranchio, 47020, via Castello, 39.

11. Comune di Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cigno, sita in 47012 Cigno, via Cigno, per quanto concerne la chiesa parrocchiale sita in 47012 Cigno, via Cigno, la parrocchia di S. Apollinare V.M. in Civorio, sita in Civitella di Romagna, frazione Civorio, via Civorio.

12. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Apollinare V.M. in Paderno, sita in 47025 Paderno, via Paderno, per quanto concerne la casa canonica, sita in 47025 Paderno, via Paderno, la parrocchia di S. Maria Nuova, sita in Mercato Saraceno 47025, via Giordano Bruno, 1.

13. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Colonnata, sita in 47025 Colonnata, via Colonnata, per quanto concerne la chiesa parrocchiale, sita in 47025 Colonnata, via Colonnata, la parrocchia di S. Maria Nuova, sita in Mercato Saraceno 47025, via Giordano Bruno, 1.

14. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Mamante in Falcino, sita in 47025 Falcino, via Falcino, per quanto concerne la casa canonica sita in 47025 Falcino, via Falcino, la parrocchia di S. Maria Nuova in Bacciolino, sita in Mercato Saraceno, frazione Bacciolino 47020, via Romagna, 146.

15. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Egidio abate in Musella, sita in 47020 Musella, via Musella, per quanto concerne la casa canonica sita in 47020 Musella, via Musella, la parrocchia di Ciola-Montesorbo, sita in Mercato Saraceno, frazione Ciola, 47020, via Ciola.

16. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Montesorbo, sita in 47020 Montesorbo, via Montesorbo, per quanto concerne la casa canonica sita in 47020 Montesorbo, via Montesorbo, la parrocchia di Ciola-Montesorbo, sita in Mercato Saraceno, frazione Ciola, 47020, via Ciola.

17. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Ilario in Tornano, sita in 47025 Tornano, via Tornano, per quanto concerne la casa canonica sita in 47025 Tornano, via Tornano, la parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in Serra, sita in Mercato Saraceno, frazione Serra 47025, via Serra.

18. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista in Valleripa, sita in 47020 Valleripa, via Valleripa Castagneto, per quanto concerne la casa canonica sita in 47020 Valleripa, via Valleripa Castagneto, la parrocchia di S. Giacomo apostolo in Linaro, sita in Mercato Saraceno, frazione Linaro 47020, via Borgo Linaro, 1.

19. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire in Nasseto, sita in 47020 Nasseto, via Nasseto, per quanto concerne la casa canonica sita in 47020 Nasseto, via Nasseto, la parrocchia di S. Giovanni Battista alla Capanna, sita in Verghereto, frazione Capanne, via Capanne.

20. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Martino V. in Corneto, sita in 47020 Corneto, via Corneto, per quanto concerne la casa canonica sita in 47020 Corneto, via Corneto, la parrocchia di Corneto-Pereto, sita in Verghereto, frazione Pereto 47020, via Pereto;

— relativamente alle restanti trentuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, adottate a Vienna l'11 aprile 1980. Cessazione degli effetti delle convenzioni firmate all'Aja il 1° luglio 1964 relative rispettivamente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di merci ed alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di merci.

L'11 dicembre 1986, a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 765 dell'11 dicembre 1985 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, è stato depositato lo strumento di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.

In conformità all'art. 99, par. 1, la convenzione sopracitata entrerà in vigore sul piano internazionale e per l'Italia il 1° gennaio 1988.

Ai sensi dell'art. 99, par. 3, della suddetta convenzione, l'Italia ha notificato in pari data presso il Ministero degli affari esteri olandese la denuncia delle convenzioni firmate all'Aja il 1° luglio 1964 relative rispettivamente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di merci ed alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di merci.

La denuncia delle due predette convenzioni avrà effetto a partire dal 31 dicembre 1987, e ciò in quanto la validità delle medesime (che avrebbe dovuto cessare ai sensi rispettivamente degli articoli XII e X l'11 dicembre 1987) è stata prorogata su espressa richiesta del Governo italiano fino alla data di entrata in vigore della convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980.

87A1447

Cessazione della partecipazione italiana all'ufficio intergovernativo per l'informatica (I.B.I.), a seguito della notifica di denuncia della convenzione istitutiva.

Il 29 dicembre 1986 è stato depositato a Parigi, presso il direttore generale dell'UNESCO, lo strumento di denuncia della convenzione istitutiva dell'ufficio intergovernativo per l'informatica (I.B.I.), firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, par. 2, della convenzione istitutiva dell'I.B.I., così come emandata durante la dodicesima sessione dell'assemblea generale dell'ufficio intergovernativo per l'informatica, Roma 3-6 novembre 1984, la partecipazione italiana a detto organismo cesserà in data 31 dicembre 1987.

87A1448

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Aberdeen (Gran Bretagna)

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1987 il sig. Fabrizio Necchi, vice console onorario in Aberdeen (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Grampian, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione alle competenti autorità in Italia degli atti e delle dichiarazioni di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia, in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti di connazionali aventi obblighi di leva;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) amichevole composizione di controversie;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

87A1449

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.511.000, dovuto dall'istituto Gris di Mogliano Veneto (Treviso) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 103.394.481, dovuto dalla S.p.a. «Ing. Orfeo Mazzitelli», in Bari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A1450

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Nemaidene 100

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1987 è revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 27 febbraio 1975 e 11 aprile 1983 all'impresa Chimiberg S.p.a., con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale, 15, del presidio sanitario denominato Nemaidene 100, già registrato al n. 1766.

87A1493

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 2 febbraio 1987 sono state revocate di ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Rockle's n. 4 - flacone 15 ml (codice 002045019), registrata in data 17 maggio 1949 e 12 giugno 1961, a nome della ditta Parpha di Monaco, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio biologico Dott. A. Mastelli S.a.s. di V. Dogliotti e C., in Sanremo (Imperia) (decreto di revoca n. 7509/R);

2) Rockle's antisettico n. 8 - flacone 15 ml (codice 002047013), registrata in data 17 maggio 1949 e 12 giugno 1961, a nome della ditta Parpha di Monaco, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio biologico Dott. A. Mastelli S.a.s. di V. Dogliotti e C., in Sanremo (Imperia) (decreto di revoca n. 7510/R);

3) Rockle's caustico - flacone 15 ml (codice 002048015), registrata in data 17 maggio 1949 e 12 giugno 1961, a nome della ditta Parpha di Monaco, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio biologico Dott. A. Mastelli S.a.s. di V. Dogliotti e C., in Sanremo (Imperia) (decreto di revoca n. 7511/R);

4) Rockle's essenziale - flacone 15 ml (codice 002046011), registrata in data 17 maggio 1949 e 12 giugno 1961, a nome della ditta Parpha di Monaco, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio biologico Dott. A. Mastelli S.a.s. di V. Dogliotti e C., in Sanremo (Imperia) (decreto di revoca n. 7512/R);

5) Peptozimina - flacone da g 180 e flacone da g 90 di sciroppo (registrazione n. 3775) - flacone da g 180 e flacone da g 90 di sciroppo con Vitt. PP. (registrazione n. 3775/A) e flacone gocce con Vitt. PP. (registrazione n. 3775/A e flacone gocce con Vitt. P.P. da g 60 (registrazione n. 3775/B), registrata in data 31 dicembre 1950, 26 agosto 1952 e 21 dicembre 1962, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7513/R);

6) Epaprotettor - 30 compresse (registrazione n. 15991), registrata in data 17 ottobre 1959, 20 marzo 1967 e 26 novembre 1982, a nome della ditta Medosan - Industrie biochimiche riunite S.p.a., in Albano Laziale (Roma) (decreto di revoca n. 7514/R);

7) Lofarbil - flacone sciroppo da g 200 (codice 010460018), registrata in data 4 febbraio 1972, 2 luglio 1980 e 31 dicembre 1981, a nome della ditta Geyfarm - Industria chimico farmaceutica S.r.l., in Torrepellice (Torino) (decreto di revoca n. 7516/R);

8) Sulforal - 20 compresse da g 0,50 (codice 015234014) e flacone da g 50 di sciroppo (codice 015234026), registrata in data 12 settembre 1966, a nome della ditta Farber Ref S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7517/R);

9) Spartofillina - flacone ml 20 gocce (codice 005669015), registrata in data 30 agosto 1961, 7 settembre 1966 e 10 giugno 1980, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., in Firenze (decreto di revoca n. 7519/R);

10) Gastrolo - sciroppo flacone da g 150 (codice 008826012), registrata in data 6 aprile 1954, a nome della ditta I.T.A. - Laboratorio terapeutico ambrosiano, in Ospitaletto di Cormano (Milano) (decreto di revoca n. 7520/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio, con effetto immediato e non possono essere più oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali in data 2 febbraio 1987 sono state revocate di ufficio le registrazioni delle specialità medicinali Fructoglicina della ditta SPA S.p.a. di Milano e Vitamax della ditta Medosan S.p.a. di Albano Laziale (Roma), limitatamente alle preparazioni sottospecificate:

Fructoglicina - flacone ml 100 di sciroppo (codice 16039036) e 10 pastiglie (codice 016039048), registrata in data 12 ottobre 1965 e 30 agosto 1967, a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7515/R);

Vitamax - flacone da 2 ml (codice 001463025), registrata in data 8 ottobre 1973, 9 giugno 1976 e 26 novembre 1982, a nome della ditta Medosan - Industrie biochimiche riunite S.p.a., in Albano Laziale (Roma) (decreto di revoca n. 7518/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio, con effetto immediato e non possono essere più oggetto di vendita.

87A1494

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Marche e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 23 dicembre 1986, n. 2170

REGIONE PIEMONTE

Alessandria:

grandinate del 23 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Avolasca, Carezzano, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato e Pozzol Groppo;

nubifragio con grandine del 28 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina Monferrato, Mombello Monferrato, Murisengo, Odalengo Grande, Ponzano Monferrato, Serralunga Di Crea, Solonghello e Villamiroglio;

grandinata del 15 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Bosio, Casale Monferrato, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Melazzo, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure e Valenza;

grandinate del 16 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Casalnoceto, Pontecurone, Pozzol Groppo e Volpedo;

grandinate del 20 giugno 1986 nel territorio del comune di Tagliolo Monferrato;

grandinate del 12 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Borgo San Martino, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Frassineto Monferrato, Gremiasco, Monleale, Pontecurone, Ticineto, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Volpedo e Volpeglino;

grandinate del 13 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Cavatore e Melazzo;

nubifragio con grandine del 4 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Altavilla Monferrato, Bozzole, Castelletto Merli, Frassinello Monferrato, Camino, Morano sul Po, Ottiglio, Pomaro Monferrato, Valmacca e Valenza;

nubifragio con grandine dell'8 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Alessandria, Balzola, Casale Monferrato, Cereseto, Coniolo, Pontestura, Solonghello e Villanova Monferrato;

grandinata del 29 agosto 1986 nel territorio del comune di Casal Cermelli.

Asti:

grandinate del 29 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Albugnano, Cerreto d'Asti, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Piovà Massaia e Robella;

grandinate del 15 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Bruno, Castelnuovo Belbo, Cortiglione e Incisa Scapaccino;

grandinata del 20 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Castello di Annone, Fontanile e Mombaruzzo;

grandinata del 3 luglio 1986 nel territorio del comune di Cisterna d'Asti;

grandinata del 12 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Aramengo, Casorzo, Calliano, Grana, Grazzano Badoglio, Moasca, Moncalvo, Penango, San Marzano Oliveto e Vesime;

grandinate dell'8 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Asti, Revigliasco d'Asti, Antignano, Castell'Alfero, Celle Enomondo, Isola d'Asti e Monale;

grandinata del 29 agosto 1986 nel territorio del comune di Calamandrana.

Cuneo:

grandinate del 21 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Montaldo Roero, Sommariva del Bosco e Sommariva Perno;

grandinate del 29 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Albaretto Della Torre, Barolo, Bossolasco, Castiglione Falletto, Centallo, Cerreto Langhe, Cervere, Cherasco, Cissone, Dogliani, Feisoglio, Fossano, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Narzole, Novello, Roddino, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe e Sinio;

grandinate del 18 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Lagnasco, Marsaglia, Murazzano e Rocca Ciglié;

grandinate del 3 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Baldissero d'Alba, Canale, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno;

grandinate del 12 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Camo, Cossano Belbo, Lequio Berria, Rocchetta Belbo e Santo Stefano Belbo;

grandinata del 14 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Bagnolo Piemonte e Barge;

grandinate del 4 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Envie, Lagnasco, Revello, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi e Racconigi.

Novara:

grandinate dell'8 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Casalino, Novara, Nebbiuno, Pisano, Meina, Lesa e Verbania;

grandinate con forte vento del 12 e 18 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Cavaglietto, Cavaglio, Fara Novarese, Galliate, Ghemme, Momo, Novara, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sizzano, Sozzago e Trecate.

Torino:

grandinate del 13, 14, 15, 21 e 23 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Leini, Pecetto Torinese, Virle Piemontese, Vigone, San Mauro Torinese, Carmagnola, Lombriasco, Pancalieri, Cumiana e San Benigno Canavese;

grandinate del 20 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Mombello di Torino e Arignano;

grandinate del 13 e 14 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Bibiana, Campiglione-Fenile, Bricherasio, Pinerolo, Cavour, Osasco, San Secondo di Pinerolo e Piossasco.

Vercelli:

grandinate e nubifragi del 31 luglio e del 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 28 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Bianzé, Borgo d'Ale, Caresana, Casanova Elvo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Fontanetto Po, Lenta, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Quinto Vercellese, Roppolo, San Germano Vercellese, Santhià, Trino, Tronzano Vercellese, Cigliano, Moncrivello e Viverolo

Decreto ministeriale 23 dicembre 1986, n. 2171

REGIONE MARCHE

Ancona: nubifragi e grandinate del 12 e 13 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Jesi, Castelbellino, Monte Roberto, S. Maria Nuova, Maiolati, Castelplanio, Poggio San Marcello, San Marcello, Montecarotto, Sassoferrato e Arcevia.

Ascoli Piceno:

piogge alluvionali del 13 e 14 giugno 1986 nel territorio dei comuni di San Benedetto del Tronto e Monte Prandone;

nubifragi e grandinate del 17, 29 e 30 giugno, 4, 5 e 12 luglio 1986, nel territorio dei comuni di Amandola, Force, Castorano, Offida, Castignano, Appignano del Tronto, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Rotella, Montalto Marche, Montelparo, Maltignano, Roccafluvione, Folignano, Venarotta, Castel di Lama e Ascoli Piceno;

nubifragio e grandinata del 4 settembre 1986 nel territorio dei comuni di Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Appignano del Tronto, Castignano e Offida.

Pesaro:

nubifragio con grandine del 28 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Montecicca rdo, Pesaro, Tavullia e Gradara;

nubifragio con grandine del 21 giugno 1986 nel territorio del comune di Urbino;

nubifragio con grandine del 29 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Urbania, Peglio, S. Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro;

nubifragio con grandine del 30 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Apecchio, Cagli e Cantiano;

grandinata del 12 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Pergola, Serra S. Abbondio, Frontone e Piobbico.

Decreto ministeriale 23 dicembre 1986, n. 2172

REGIONE SARDEGNA

Nuoro: grandinate del 17 giugno 1986 15 e 16 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Gairo, Ulassai, Jerzu, Budoni, Torpé e Esterzili.

Sassari: grandinate con piogge torrenziali del periodo 13-20 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Benetutti, Codrongianus, Villanova Monteleone, Monti, Nughedu di San Nicolò, Ozieri, Pattada, Florinas e Ploaghe.

Le regioni Piemonte, Marche e Sardegna, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

87A1386

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto e stoccaggio da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982 n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera *b)*;

Vista la delibera del CIPE in data 20 novembre 1986, con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1987;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative nonché delle quantità dei prodotti della distillazione dei vini che devono essere acquistati dall'A.I.M.A. nell'ambito degli interventi nazionali previsti per il 1987;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità per l'acquisto e lo stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 2 febbraio 1987;

Ha deliberato:

Art. 1.

Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nell'ambito del programma degli interventi nazionali per il 1987, approvato dal CIPE nell'adunanza del 20 novembre 1986, i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione nazionale effettuate a norma dei regolamenti CEE n. 2706/86 del 28 agosto 1986 e n. 3109 del 14 ottobre 1986, relativi alla distillazione di «buon fine», e dei regolamenti CEE n. 3024/86 del 1° ottobre 1986 e n. 3107/86 del 13 ottobre 1986 relativi alla distillazione «preventiva»:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alla lettera *a)* e *b)* con possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 2.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.400 per il prodotto di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, ottenuto dalla distillazione «buon fine»;

L. 1.439 per il prodotto di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, ottenuto dalla distillazione «preventiva»;

L. 1.383 per il prodotto di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, ottenuto dalla distillazione «buon fine»;

L. 1.430 per il prodotto di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, ottenuto dalla distillazione «preventiva»;

L. 1.303 per il prodotto di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, ottenuto dalla distillazione «buon fine»;

L. 1.350 per il prodotto di cui alla lettera *c)* dell'art. 7, ottenuto dalla distillazione «preventiva».

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione della distillazione comunitaria dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1987, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche dei prodotti;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità da ciascuno ceduta;

la distillazione comunitaria e il periodo in cui è stato ottenuto il prodotto;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario e postale, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata al venditore, al depositario del prodotto e all'UTIF.

Art. 6.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità e alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione, detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi nazionali, secondo lo schema di contratto approvato dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 dicembre 1986.

Il prodotto indicato al punto *b)* dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

87A1387

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Revò

Con deliberazione n. 271 di data 23 gennaio 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire dal demanio al patrimonio provinciale, parte della particella fondiaria 3148/3 in comune catastale di Revò come individuata nel tipo di frazionamento dell'arch. Francesca Bonecher, registrato presso l'ufficio del catasto di Cles il 21 novembre 1986 al n. 11006 del modello 8.

87A1041

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate, il giorno 11 febbraio 1987, le graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, e art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984 per svolgere la funzione di «Lettore» nelle istituzioni straniere di istruzione universitaria (codice funzione 033).

87A1019

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Narni

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Narni;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 modificato parzialmente con successivo decreto ministeriale del 29 gennaio 1987;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Narni:

1) Amico Salvatore	punti	129.974	su 174
2) Carlomagno Michele	»	129,215	»
3) Sajeva Giuseppe	»	125,891	»
4) Tabarrini Agostino	»	123,859	»
5) Santoro Domenico	»	122,524	»
6) Rizzo Antonio	»	122,156	»
7) Donato Antonino	»	122,106	»
8) Longo Libero Benito	»	121,800	»
9) Carmina Giorgio	»	121,718	»
10) Scopa Asterino	»	121,392	»
11) Rizzo Gerlando	»	121,221	»
12) Lentini Graziano Carlantonio	»	120,935	»
13) Manzo Raffaele	»	120,682	»
14) Rachele Gregorio	»	120,616	»
15) Gambaccini Aldo	»	120,370	»
16) Caccavale Antonio	»	119,686	»
17) Matassa Lidio	»	119,048	»
18) Lucchetti Silvio	»	118,681	»
19) Porretta Salvatore	»	118,220	»
20) Minelli Elio	»	117,072	»
21) Servili Valerio	»	116,512	»
22) Tangredi Giuseppe	»	116,450	»
23) Panebianco Antonio	»	116,249	»
24) Calabrese Vittorio	punti	115,929	su 174
25) Brocato Salvatore	»	115,772	»
26) Monea Luigi	»	115,284	»
27) Galvano Michele	»	114,846	»
28) Rotondi Albino	»	114,227	»
29) Piagneri Leo	»	113,865	»
30) Funghini Luigi	»	112,509	»
31) Mazzeo Gennaro	»	111,926	»
32) Commisso Eugenio	»	111,490	»
33) Slongo Roberto	»	110,849	»
34) Sartor Gustavo	»	109,166	»
35) Lenzetti Riccardo	»	108,083	»
36) Lerro Domenico	»	107,727	»
37) Bigoni Riccardo	»	105,481	»
38) Potenza Giuseppe M.	»	104,948	»
39) Ventrella Antonio	»	104,649	»
40) Schiesaro Gianfranco	»	104,344	»
41) Ardissone Carlo	»	103,866	»
42) Zanetti Domenico	»	102,642	»
43) Granatiero Bonaventura	»	102,061	»
44) Belloli Mario	»	101,743	»
45) Apa Leopoldo	»	101,054	»
46) Gaeta Filippo	»	97,090	»
47) Flora Giuseppe	»	96,691	»
48) Marsala Francesco	»	96,297	»
49) Morlacco Vincenzo	»	96,100	»
50) Piunti Romano	»	88,824	»
51) D'Aurizio Tito	»	76,582	»
52) Parascosso Guido	»	74,916	»
53) Gioia Vincenzo	»	72,533	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1987

p. *Il Ministro*: CIAFFI

87A1426

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Trapani

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 23 gennaio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Trapani;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1986 modificato parzialmente con successivo decreto del 29 gennaio 1987;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Trapani:

1) La Rocca Pietro	punti	149,894	su 174
2) Rachele Gregorio	»	138,616	»
3) Giordano Nicolò	»	137,807	»

4) Nardelli Antonio	punti	136,117	su 174
5) Lentini Vincenzo	»	128,398	»
6) Amico Salvatore	»	128,391	»
7) Carlomagno Michele	»	124,965	»
8) Sajeva Giuseppe	»	123,640	»
9) Ciraulo Giorgio	»	123,192	»
10) Longo Libero Benito	»	121,407	»
11) La Spina Vincenzo	»	120,708	»
12) Busillo Giovanni	»	120,255	»
13) Rizzo Gerlando	»	119,720	»
14) Rizzo Antonio	»	119,656	»
15) Zaffuto Paolo	»	119,395	»
16) Donato Antonino	»	117,605	»
17) Patriarca Mario	»	117,020	»
18) Coniglione Sebastiano	»	116,461	»
19) Lucchetti Silvio	»	116,181	»
20) Franco Nicolò	»	116,125	»
21) Liotti Francesco	»	115,866	»
22) Navarra Giuseppe	»	115,067	»
23) Brocato Salvatore	»	114,272	»
24) Giacalone Giacomo	»	114,202	»
25) Galvano Michele	»	113,345	»
26) Rotondi Albino	»	112,726	»
27) Monea Luigi	»	111,784	»
28) Patti Mario	»	111,599	»
29) Slongo Roberto	»	110,849	»
30) Nardone Luigi	»	110,220	»
31) Giunta Gaetano	»	109,643	»
32) Criscuoli Matteo	»	109,483	»
33) Vinci Giovanni	»	105,085	»
34) Potenza Giuseppe M.	»	104,615	»
35) Priolo Vincenzo	»	104,332	»
36) Farruggia Gerlando	»	103,116	»
37) Ardissone Carlo	»	102,365	»
38) Nocito Antonino	»	100,958	»
39) Capizzi Vincenzo	»	98,849	»
40) Zerillo Salvatore	»	96,978	»
41) Ciocca Orlando	»	78,782	»
42) Ubertazzi Eugenio	»	77,784	»
43) Gioia Vincenzo	»	70,124	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1987

p. *Il Ministro*: CIAFFI

87A1425

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati in discipline economico-giuridiche per un corso di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero per il commercio estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso, della durata di circa sei mesi con frequenza a tempo pieno, si terrà presso la sede dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), via Liszt, 21, 00144 Roma, ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

È riservato a laureati in discipline economico-giuridiche, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i trenta anni di età alla data della scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione, dattiloscritte e redatte in carta legale con firma autenticata, dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* alla sede dell'ICE, via Liszt, 21, 00144 Roma.

Le domande di partecipazione — corredate dal certificato di laurea, dal piano di studi con relative votazioni e da due fotografie formato tessera — dovranno essere dattiloscritte e redatte in carta libera con firma autenticata e dovranno pervenire entro trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla sede dell'ICE, via Liszt, 21, 00144 Roma.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'ICE, via Liszt, 21, 00144 Roma, telefono 5992588/5992401, o presso le sedi periferiche in Italia e all'estero dello stesso Istituto.

87A1317

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per diplomati di istituti tecnici industriali (esclusi periti edili e geometri) per un corso di specializzazione in commercio estero in collaborazione con il C.I.S.I.T.A. di Lerici.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), su incarico del Ministero del commercio estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso, cofinanziato dal fondo sociale europeo, ha la durata di circa sette mesi con frequenza a tempo pieno, si terrà presso la sede del C.I.S.I.T.A., via Biaggini, 39, 19032 Lerici (La Spezia), e ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica e successivi stage in Italia e all'estero.

È riservato ai diplomati di istituti tecnici industriali (esclusi periti edili e geometri).

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: diploma di perito industriale conseguito presso un istituto della Repubblica italiana, cittadinanza italiana, godimento di diritti politici, assenza di carichi penali, età non superiore ai 25 anni, sana e robusta costituzione fisica e iscrizione nelle liste di collocamento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

Le domande di partecipazione redatte in carta legale con firma autenticata, corredate di certificato di diploma in carta legale con voto e due foto formato tessera dovranno pervenire via raccomandata A-R entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* a: C.I.S.I.T.A., via Biaggini, 39, 19032 Lerici (La Spezia).

Il bando di concorso e il fac-simile della domanda sono in distribuzione presso le sedi ICE in Italia e presso il C.I.S.I.T.A. (tel. 0187 - 970577).

87A1496

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di conducente

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, e l'allegata tabella *N*;

Vista la delibera del comitato tecnico amministrativo del 6 luglio 1984;

Vista la nota del Ministro della pubblica istruzione n. 3020 C/1 del 18 luglio 1984;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Considerato che, dei posti previsti dalla citata tabella *N*, sono disponibili due posti di conducente;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di conducente in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari (terza qualifica).

Di questi un posto, ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, è riservato al personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio presso le università da almeno cinque anni senza demerito ed in possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 2.

La sede di servizio sarà quella che l'amministrazione universitaria, a suo insindacabile giudizio, assegnerà in rapporto alle esigenze di funzionamento dell'Ateneo, e potrà essere quella di Reggio Calabria o di Catanzaro.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non superiore a 35 anni e non inferiore a 18 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite:

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

d) aver conseguito la licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data;

e) possesso della patente automobilistica tipo «C»;

f) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) di aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire all'Università degli studi di Reggio Calabria Ufficio personale non docente Via dei Correttori n. 8 89127 Reggio Calabria, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il possesso della licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data, nonché in possesso della patente tipo «C»;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione della qualifica ed anzianità e, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente:

n) impegno ad accettare la sede di servizio che l'amministrazione assegnerà in rapporto alle proprie esigenze di funzionamento e che potrà essere Reggio Calabria o la sede decentrata di Catanzaro;

o) i titoli di merito effettivamente allegati.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, dal notaio o dal segretario comunale ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che sono dipendenti statali o prestano servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto rettorale, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La stessa sarà costituita come previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1984.

Art. 7.

Il concorso è per titoli. L'esame e la valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno effettuati dalla commissione, di cui all'art. 5, sulla base della tabella di cui all'allegato 2.

Non verranno valutati i titoli non documentati entro il termine della presentazione della domanda, né i titoli non in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi numerici ottenuti nella valutazione dei titoli.

Per il conseguimento dell'idoneità i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo pari a dieci.

La commissione redigerà la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed è approvata con decreto rettorale.

Il rettore, dopo l'approvazione della relativa graduatoria di merito provvede, sotto condizione sospensiva del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

Art. 9.

Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso, deve presentare a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) fotocopia autenticata della patente automobilistica tipo «C»;

9) dichiarazione, in data recente attestante se il candidato ricopre altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, enti pubblici o aziende private, o fruisce di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo il candidato dovrà optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 12, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957), e deve essere rilasciata anche in caso negativo.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale e la dichiarazione di opzione.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo e sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Il candidato vincitore sarà invitato a regolarizzare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese di servizio la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

I vincitori del concorso o coloro i quali subentreranno al vincitore rinunciatario, decaduto o dimissionario, saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari (terza qualifica), profilo di conducente, in prova, dell'Università degli studi di Reggio Calabria, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti, ed assegnati alla sede di servizio di cui all'art. 1.

Dalla data di effettiva assunzione in servizio ai vincitori verrà attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 3.900.000 (qualifica terza, classe iniziale), oltre agli assegni spettanti per legge.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorsi favorevolmente i quali l'impiegato consegue la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Reggio Calabria, addì 6 marzo 1986

Il rettore: QUISTELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Catanzaro, addì 9 dicembre 1986
Registro n. 53 Università, foglio n. 192

ALLEGATO 1

All'Università degli studi - Ufficio del personale non docente - Via dei Correttori, 8 - 89127 REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto ...., nato a ...., (provincia di ....) il ...., e residente a .... via.................................... n. ...., c.a.p. .... (1) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli, a due posti di conducente in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari (terza qualifica).

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, conseguita il ...., o di aver assolto l'obbligo scolastico sino al quattordicesimo anno successivamente alla predetta data;

e) di essere in possesso della patente automobilistica tipo «C», rilasciata dalla prefettura di .... il ....;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di ....;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso ....;

i) dichiara di aver prestato servizio presso .... con la qualifica di .... dal ....; al .... (3);

l) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....

Il sottoscritto allega i seguenti titoli per la valutazione:

1) ....

2) ....

3) ....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne riportate.

(3) Tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai concorrenti che intendono avvalersi della riserva di cui all'art. 1 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 40):

Titoli di studi richiesti per l'ammissione al concorso:

1) licenza elementare a seconda del voto riportato a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 20;

2) licenza di scuola secondaria di primo grado: fino a punti 20.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 50):

1) Servizio prestato senza demerito presso amministrazioni statali o altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici: punti 5 per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a mesi sei, fino a punti 50.

C) *Altri titoli* (fino al massimo di punti 10):

1) Per ogni idoneità conseguita in concorsi statali e di amministrazione pubblica per esami: punti 1, fino a punti 2.

2) Altri titoli idonei a dimostrare la conoscenza da parte del candidato di nozioni utili all'espletamento delle mansioni cui dovrà essere addetto (ad esempio conoscenza del funzionamento della macchina): fino a punti 4.

3) Carico familiare: 2 punti per il coniuge a carico ed 1 punto per ogni figlio a carico, fino a 6 punti.

87A1345

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1255/1961;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la nota del 18 giugno 1986, prot. n. 2275, con la quale il Ministero della pubblica istruzione nel confermare l'assegnazione di un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il centro elaborazione dati di questa Università nel ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di ingegneria;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione ai limiti di età previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Termine di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore dell'Università degli studi di Salerno - Ufficio concorsi personale non docente - Via Urbano II - Salerno, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

d) il possesso di uno dei diplomi di laurea rilasciati dalle facoltà di cui all'art. 2, lettera *a)*, di cui al presente bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione;

g) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso e i titoli scientifici, accademici e professionali di cui il candidato sia eventualmente in possesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Titoli di merito

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti in originale o in copia, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, attestanti il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio (25%) riservato alla commissione giudicatrice.

Art. 7.

Prove di esame

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prima prova scritta: verterà sul software di base, con particolare riferimento ai sistemi operativi ed alle tecniche di teleprocessing.

Seconda prova scritta: inerente il data-base, con particolare riferimento alle strutture ed alle tecniche di costruzione.

Prova pratica con relazione scritta: analisi di una specifica procedura, con definizione della struttura degli archivi coinvolti, e successiva codifica, in un linguaggio ad alto livello, della procedura stessa.

Prova orale: applicazione dei calcolatori elettronici; discussione di argomenti compresi nei programmi relativi agli elaborati delle due prove scritte e della prova pratica con relazione scritta.

Il candidato dovrà dimostrare, inoltre, di saper tradurre testi tecnici in lingua inglese ed in lingua francese.

L'Università degli studi di Salerno comunicherà ai candidati ammessi al concorso il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera d'invito.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 8.

Graduatoria di merito

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente delle votazioni riportate da ciascun candidato.

Per la formulazione della graduatoria finale, che sarà approvata con decreto rettorale, si terrà conto, a parità di merito, delle norme che danno diritto alla precedenza nella nomina.

A tal fine, i candidati che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno invitati a produrre, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta di questa Università, i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dall'iscrizione nelle liste di collocamento così come previsto dall'art. 7 della legge n. 444/1985. Tale titolo di preferenza viene inserito dopo il numero 16 di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le suddette certificazioni potranno essere presentate in originale o in copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami nonché dei titoli di preferenza indicati nell'art. 8 del presente bando. La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Art. 9.

Nomina

A norma dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, una volta approvata la graduatoria del concorso, si provvederà alla nomina in prova del vincitore e alla sua contestuale immissione in servizio. Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, fatta salva la eventuale sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio il vincitore dovrà produrre i seguenti documenti, a pena di decadenza:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) documento comprovante il diritto all'elevazione del limite massimo di età, qualora il candidato abbia usufruito di una delle elevazioni concesse dalle vigenti disposizioni di legge;

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti;

9) firma autenticata su fotografia recente;

10) dichiarazione, in data recente, attestante se ricopra altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di reddito da lavoro subordinato; in caso affermativo, il candidato dovrà dichiarare di optare per il nuovo impiego.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro i trenta giorni successivi, pena la decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della richiesta dell'Università degli studi di Salerno.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel termine sopra indicato i documenti di cui ai numeri 5), 6), 8), la dichiarazione di opzione nonché copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Periodo di prova

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguirà la nomina a tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Salerno, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore e non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Salerno, addì 20 ottobre 1986

Il rettore: BUONOCORE

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli, addì 10 novembre 1986
Registro n. 77 Università, foglio n. 291

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Ufficio concorsi personale non docente Via Urbano II 84100 SALERNO

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
e residente in .... via ....
n. .... c.a.p. ...., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il centro elaborazione dati di codesta Università.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite d'età perché: .... (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2).

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

6) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6).

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo:

via .... n. ....
città .... (c.a.p. ....)

Ai fini della valutazione prevista dall'art. 6 del bando di concorso, allega i seguenti titoli:

1) ....;
2) ....;
3) ....

Data, ...

Firma (7) ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta per i candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Indicare il titolo di studio posseduto richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del bando di concorso.

(5) Indicare i periodi di servizio, le amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Tale dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(7) Firma autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capufficio o del reparto militare presso il quale si presta servizio.

87A1190

SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA

Concorso a sei posti di bidello

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 11 maggio 1976, n. 359;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, numero 744;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Viste le circolari n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981 recanti istruzioni in materia di concorsi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1986 e le circolari ministeriali n. 3216/A3 del 7 agosto 1986 e n. 4196/A2 del 27 ottobre 1986;

Visto che si è tenuto conto delle riserve dei posti spettanti ai sensi della legge n. 482/1968 e della legge n. 23 del 29 gennaio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a sei posti di bidello dell'ex carriera del personale ausiliario delle università e degli istituti di istruzione universitaria, seconda qualifica funzionale.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

a) Cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica).
b) Titolo di studio di cui al precedente art. 2.
c) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data di scadenza della presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per le categorie riservatarie.
d) Godimento dei diritti politici.
e) Il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
f) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
g) Idoneità fisica al servizio continuativo incondizionato all'impiego per il quale si concorre.
h) Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente.

Art. 4.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al presidente della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla scuola Via dei Termini, 6 Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a rilevare la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 3, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione o della mancata iscrizione nelle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti ufficiali in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che provino il possesso dei titoli elencati nella tabella di valutazione allegata al presente decreto.

Le certificazioni comprovanti i titoli previsti dai punti 2 e 3 della allegata tabella di valutazione devono consentire l'accertamento della analogia delle mansioni svolte con quelle del posto messo a concorso.

Art. 6.

Commissione giudicatrice Modalità espletamento concorso

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

Esaminate le domande ed i titoli allegati la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai titoli dei candidati.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti collocati in graduatoria a parità di punteggio saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro venti giorni dalla data di ricezione della stessa, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni) redatti nelle forme ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per effetto degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo preferenziale la documentazione attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a 6 mesi risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento. Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 di cui al predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori verranno nominati in prova presso la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ed inquadrati, ai sensi della legge n. 312/80, con il trattamento di qualifica ed economico previsto dalla normativa vigente al momento della nomina, nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine assegnato sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 10.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

I vincitori nominati in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare a questa Scuola, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita); i candidati che hanno superato il trentacinquesimo

anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare ad altri concorsi.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera del presidente, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 12.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 17 novembre 1986

Il presidente: BARNI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Siena, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 10 Università, foglio n. 28

ALLEGATO 1

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

1) *Titoli di studio:* fino ad un massimo di punti 5:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado con media tra 9 e 10 o con giudizio di «ottimo» . . . . punti 5

diploma di istruzione secondaria di primo grado con media di 8 o con giudizio di «distinto» . . . . » 3

diploma di istruzione secondaria di primo grado con media di 7 o con giudizio di «buono» . . . . » 2

diploma di istruzione secondaria o titolo equivalente . . . . » 1

2) *Titoli di servizio:* fino ad un massimo di punti 10:

per servizio prestato, con analoghe mansioni, presso le università e gli istituti di istruzione universitaria o altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

3) *Altri eventuali titoli:*

altri titoli non compresi nelle categorie indicate nella presente tabella e attinenti ai posti messi a concorso, fino ad un massimo di punti 5.

ALLEGATO 2

Fac-simile
(da redigere su carta bollata)

Al presidente della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri - SIENA

...l... sottoscritt... ....
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess... al concorso a sei posti di bidello di cui al bando emesso con decreto presidenziale n. 299/86 del 17 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat... il .... a...;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
(se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di aver riportato ....
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del..
(indicare il titolo di studio tra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ....;

7) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...
(indicare i servizi ed i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) ....
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) di scegliere la lingua straniera:..
(se vi sono prove previste dal bando di concorso);

10) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:...

Data, ...

Firma (*) ....

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare cui prestano servizio.

87A1319

REGIONE VENETO

Concorso riservato ad un posto di primario di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E indetto concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, riservato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 al personale già in servizio a rapporto continuativo presso l'ospedale classificato «S. Raffaele Arcangelo», presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

87A1429

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

87A1430

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A1468

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso riservato ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - attività economali e di approvvigionamento.

A correzione di quanto già comunicato nell'estratto di bando del concorso citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 14 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1987, si precisa che il testo integrale del bando del concorso riservato ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - attività economali e di approvvigionamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 17 dell'11 febbraio 1987.

87A1467

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 43 del 21 febbraio 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Automobile club di Viterbo: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di impiegato nella qualifica di operatore tecnico, da assegnare al settore scuola guida autoveicoli in qualità di istruttore di guida.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221